tare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente interessato solo quando l'inchiesta all'uopo disposta consenta di accertare con sicurezza la sussistenza di un comportamento di detto dipendente lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro dipendente.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 55/88 *

I — Antefatti

1. Il sig. Theodoros Ioannis Katsoufros, giurista-linguista presso la divisione della traduzione di lingua greca della Corte di giustizia, afferma di essere rimasto vittima, nel suo ufficio, il 4 febbraio 1987, di una aggressione fisica da parte del sig. Constantinou, ex dipendente della Corte di giustizia e, al momento dei fatti, collaboratore « freelance » di detta istituzione in qualità di revisore. Nel corso di una discussione tra i sigg. Christianos, giurista-revisore, Spyridakis, giurista-linguista, Kallivokas, capodivisione della traduzione greca, e il Katsoufros, quest'ultimo faceva venire il sig. Constantinou per attestare le qualità professionali del sig. Katsoufros. Poiché le dichiarazioni del sig. Constantinou non soddisfacevano le aspettative del sig. Katsoufros, questi dava inizio ad una discussione nel corso della quale il Constantinou, secondo la versione del Katsoufros, si sarebbe scagliato su quest'ultimo con fare minaccioso, l'avrebbe afferrato per il colletto della camicia e spinto violentemente contro il muro. Il sig. Katsoufros afferma che detto incidente ha scosso la sua salute e comportato una inabilità temporanea al lavoro.

2. Tale versione dei fatti è confermata dal Christianos, ma è contraddetta dal Constantinou e dal Kallivokas. Il sig. Spyridakis, al momento dell'incidente non era più presente nell'ufficio del Katsoufros.

3. Il 24 febbraio 1987 il Katsoufros chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: « APN ») di adottare tutti i provvedimenti idonei al fine di precisare le responsabilità dell'incidente, impedire il ripetersi di un simile episodio, del quale sarebbe responsabile il solo Constantinou, e di infliggere sanzioni disciplinari al Constantinou.

4. Con lettera 9 giugno 1987 il cancelliere della Corte di giustizia informava il Katsoufros che, dopo aver esaminato il fascicolo e le testimonianze in esso contenute, relative all'incidente del 4 febbraio 1987, non gli risultava possibile, viste le discordanti descrizioni, accertare la sussistenza di fatti idonei a giustificare l'adozione di provvedimenti. Venivano tuttavia date istruzioni affinché le

* Lingua processuale: il greco.

traduzioni del Katsoufros non fossero più affidate al Constantinou per la revisione.

5. L'11 agosto 1987 il Katsoufros presentava un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: « statuto ») avverso la risposta del cancelliere del 9 giugno 1987. Il Katsoufros critica il fatto che a carico del Constantinou non siano stati adottati provvedimenti disciplinari.

6. Con decisione 23 novembre 1987 la commissione amministrativa della Corte respingeva il reclamo del Katsoufros, per il motivo che nel raccogliere e nell'esaminare le testimonianze scritte di tutti i protagonisti dell'incidente del 4 febbraio 1987, l'amministrazione si è attenuta al dovere di assistenza impostole dall'art. 24, 1° comma, dello statuto. Di fronte all'impossibilità di precisare le responsabilità, l'amministrazione aveva agito in modo proporzionato e con la diligenza richiesta dalla gravità dei fatti allegati, adottando un provvedimento di organizzazione del servizio destinato ad evitare il ripetersi di qualsiasi confronto degli interessati.

Quanto all'opportunità di adottare sanzioni, a prescindere dal fatto che queste ultime non avrebbero potuto avere come fondamento il regime disciplinare dello statuto che non è applicabile al Constantinou, l'amministrazione dispone in materia di un ampio potere discrezionale ed è da escludersi che l'obbligo di assistenza implichi per lei anche il dovere di iniziare un procedimento disciplinare.

7. A seguito del rigetto del reclamo, il Katsoufros in data 22 febbraio 1988 ha proposto il presente ricorso.

II — Procedimento scritto e conclusioni delle parti

1. Il ricorso del sig. Katsoufros è stato depositato nella cancelleria della Corte il 22 febbraio 1988.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

3. Il *Katsoufros*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della commissione amministrativa 23 novembre 1987,

— disporre il rinvio della pratica dell'amministrazione affinché applichi correttamente l'art. 24 dello statuto,

— condannare la controparte alle spese di causa.

4. La *Corte di giustizia*, convenuta, conclude che la Corte voglia:

— in principio, dichiarare il ricorso irricevibile per mancanza di legittimo interesse;

— in subordine, respingere il ricorso in quanto vago e privo di fondamento sia in fatto che in diritto, e

— statuire sulle spese a norma delle vigenti disposizioni del regolamento di procedura.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

1. La *Corte di giustizia* deduce che il ricorso è irricevibile per mancanza di legittimo interesse da parte del ricorrente. Infatti, la circostanza che non siano stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti del Constantinou non incide sulla situazione personale del ricorrente. D'altronde la tutela di quest'ultimo, ammesso che si fosse resa necessaria, era stata pienamente garantita dal provvedimento adottato di non fare ulteriormente rivedere dal Constantinou le sue traduzioni.

2. Il *Katsoufros* replica affermando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza 18 ottobre 1976, causa 128/75, sig. N./Commissione, Racc. pag. 1567), un dipendente, la cui reputazione sia stata lesa e che chieda all'APN di adottare provvedimenti appropriati al fine di ristabilirla, ha un legittimo interesse a formare un ricorso a norma dell'art. 24 dello statuto. Orbene, nel caso di specie, il provvedimento adottato dall'amministrazione è inadeguato, poiché non ristabilisce in nessun modo la reputazione del ricorrente che è stata lesa. Pertanto non può essere contestato l'interesse ad agire di quest'ultimo.

B — *Sul merito*

In fatto

1. Il *Katsoufros* sottolinea che, date le discordanze nelle deposizioni rese dalle persone che erano presenti al momento dell'incidente del 4 febbraio 1987, in particolar modo quelle relative al punto se il Costantinou abbia afferrato il ricorrente per il colletto della camicia e lo abbia spinto violentemente contro il muro e se questo comportamento del Constantinou sia stato giustificato dal precedente comportamento del ricorrente, due persone hanno necessariamente mentito. Il ricorrente sostiene che i sigg. Constantinou e Kallivokas non hanno detto la verità.

2. La *Corte di giustizia* rileva che le affermazioni del ricorrente circa il comportamento del Constantinou, assertivamente violento e oltraggioso, sono quantomeno confutabili. Sostiene che, quand'anche si dovesse prendere per buona la versione dei fatti del ricorrente, la reazione del Constantinou si spiegherebbe con il comportamento oltraggioso e provocatorio del ricorrente nei suoi confronti, il che costituirebbe motivo di non applicazione di una sanzione. D'altronde l'amministrazione non avrebbe potuto infliggere sanzioni al sig. Constantinou, a causa delle contraddizioni nelle testimonianze rese dalle persone che hanno assistito all'incidente. L'APN, invece, potrebbe adottare una sanzione molto grave nei confronti del ricorrente a causa del comportamento di quest'ultimo.

In diritto

1. a) Con il suo primo mezzo, il *Katsoufros* chiede l'annullamento della decisione della commissione amministrativa della Corte 23 novembre 1987 per difetto di motivazione.

A questo proposito il ricorrente rimprovera all'APN di aver omesso di adottare sanzioni disciplinari nei confronti del Constantinou, asserendo l'impossibilità di accertare nel caso di specie le responsabilità. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 14 giugno 1979, causa 18/78, sig.ra V./Commissione), l'APN è tenuta ad accertare le responsabilità. Omettendo di prendere posizione sulla realtà dei fatti ha, nel caso di specie, commesso diniego di giustizia.

Nel contesto di questo mezzo, il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte di aver assunto due dipendenti in pensione delle Comunità, nel caso di specie il Constantinou e il Kallivokas, come collaboratori « freelance ». Detta prassi non è compatibile con l'art. 40 dell'allegato VIII dello statuto; inoltre, il fatto di affidare a lavoratori « freelance » mansioni di revisione viola detto statuto.

b) Con il secondo mezzo il ricorrente sostiene che l'APN ha dato un'errata applicazione dell'art. 24 dello statuto e ha violato il principio di proporzionalità, adottando nei confronti del Constantinou un provvedimento sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento dell'autore dell'aggressione. Anzi, la decisione di non far più rivedere le traduzioni del ricorrente dal Constantinou non ha su quest'ultimo la minima ripercussione. Orbene, l'art. 24 dello statuto fa obbligo all'APN di adottare provvedimenti appropriati e, nel caso di specie, essa avrebbe dovuto infliggere al Constantinou una sanzione disciplinare.

c) Con il terzo mezzo il ricorrente rimprovera alla decisione impugnata di aver affermato che l'adozione di sanzioni non avrebbe potuto, nel caso di specie, essere fondata sul regime disciplinare dello statuto, a causa dell'inapplicabilità di questo al Constantinou.

Il ricorrente fa valere che, a norma dell'art. 86 dello statuto, gli ex dipendenti delle Comunità restano soggetti all'insieme delle disposizioni dello statuto e, pertanto, anche all'art. 24. Ricorda che la corretta applicazione di detta disposizione avrebbe implicato l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Constantinou o, quantomeno, il suggerimento di presentare al ricorrente scuse scritte.

d) Infine, rispondendo al controricorso della Corte di giustizia, il ricorrente respinge la tesi della Corte che deduce il carattere vago del ricorso. Afferma che il ricorso è chiaro e preciso. Dato che la Corte non è competente a sostituire un atto annullato, il caso deve essere rinviato all'amministrazione affinché questa adotti un nuovo atto, conforme alla decisione di annullamento e, nel caso di specie, applichi correttamente l'art. 24 dello statuto. Peraltro spetta all'APN e non al ricorrente indicare i provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati nei riguardi del Constantinou. Il ricorrente sottolinea inoltre che il suo nuovo ricorso è fondato tanto in fatto che in diritto e non è animato da alcuno spirito di vendetta.

2. a) La *Corte di giustizia* insiste in primo luogo sul carattere vago del ricorso e invoca a questo riguardo la circostanza che il ricorrente ha chiesto il rinvio della pratica all'amministrazione ai fini di una corretta applicazione dell'art. 24 e non ha precisato i provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati nei confronti del Constantinou.

b) Secondo la Corte, la decadenza dal diritto alla pensione è l'unica sanzione che potrebbe essere inflitta a norma dell'art. 86 dello statuto, ad un ex dipendente delle Comunità. Detta sanzione può essere adottata per qualsiasi trasgressione degli obblighi derivanti dagli artt. 16 e 17 dello statuto. Orbene, nel caso di specie non è stata lamentata una trasgressione siffatta e tale sanzione sarebbe ad ogni modo manifestamente sproporzionata rispetto all'inadempimento rimproverato al Constantinou. D'altronde l'amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale per iniziare un procedimento disciplinare ed esercita detto potere nell'interesse del pubblico servizio e non in quello di un dipendente determinato, come risulta

dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499).

c) Per quanto riguarda il primo mezzo di ricorso la Corte, più precisamente, deduce che, conformemente alla giurisprudenza (sentenza 5 dicembre 1963, cause riunite 35/62 e 16/63, Leroy/Alta Autorità CECA, Racc. pag. 393), i motivi sui quali è basata la decisione impugnata risultano chiaramente e in maniera non equivoca. Inoltre è errato parlare nel caso di specie di diniego di giustizia, dato che l'amministrazione ha proceduto ad una valutazione circostanziata dopo aver svolto un'inchiesta ed un esame dei fatti.

d) Dall'insieme di tutte queste considerazioni la Corte conclude che il ricorso è privo di qualsiasi fondamento. Per di più, i fatti di causa dimostrano il carattere malevolo e abusivo del procedimento intrapreso dal ricorrente.

F. A. Schockweiler
giudice relatore